POLIZZE GRATUITE 2022 PER ISCRITTI
RC CAPOFAMIGLIA E TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

Vi ricordiamo che, da anni ormai, la First Cisl riserva alle/ai proprie/propri iscritte/iscritti le seguenti polizze gratuite:

- Polizza RCT Capofamiglia (in allegato brochure e condizioni di polizza)
- Polizza Tutela Legale Vita Privata (in allegato brochure e condizioni di polizza)

Ci preme ora segnalare che, come previsto dall'art. 30 del Decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la nuova legge sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali e con essa anche l'obbligo di una assicurazione RCT per tutte/i le/gli utenti. La nostra polizza RCT Capofamigliacopre tale rischio con un massimale aggregato di euro 400.000.
Su richiesta possiamo rilasciarvi un attestato di adesione alla polizza RCT Capofamiglia: a tal riguardo in allegato si invia anche il modulo prestampato da completare con i dati anagrafici delle/dei beneficiarie/i.

Per qualsiasi informazione/chiarimento potete contattare il vostro sindacalista di fiducia.

24 novembre 2021

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

Polizza **R.C.T. Capofamiglia**

Gratuita per tutti gli iscritti FIRST CISL

Si assicurano tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi di quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

1. attività di volontariato e del tempo libero;
2. caduta antenna ricevente;
3. committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008;
4. danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
5. guida di ciclomotori da parte di minori, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose;
6. incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;
7. lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
8. lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;
9. messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatoria sui veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
10. normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
11. ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
12. partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
13. possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
14. presenza di alberi, giardini, piante alto fusto, muretti etc;
15. proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore;
16. proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze;
17. proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l'assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a terzi (in tal caso vale solo la proprietà);
18. proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
19. proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;
20. rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti;
21. scoppio apparecchi TV e simili;
22. somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurato;
23. spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile
24. uso apparecchi domestici;
25. uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;
26. uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
27. estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.

PRINCIPALI ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:

- furto
- esercizio dell'attività venatoria;
- comportamento doloso dell'Assicurato;
- danneggiamenti a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;
- umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- inadempimenti di natura contrattuale;
- pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;
- perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell'assicurato.

MASSIMALE ASSICURATO

€ 400.000,00 pro-capite, per sinistro e per anno.
FRANCHIGIA

È operante una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro a cose.

Aletheia srl Assicurazioni

GENERALI

Agenzia Generale di Roma Porta Pia
Sub-Agenzia Aletheia Assicurazioni

CISL FIRST
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

FIRST/CISL
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- ASSICURATO: l'associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l'associato debba rispondere, compresi i minori in affido, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- CONTRAENTE: l'Ente o la Società che stipula il contratto e che è tenuto al pagamento del premio;
- COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- DIMORA ABITUALE: l'abitazione dove l'Assicurato ha la residenza anagrafica;
- DIMORA SALTUARIA: il luogo ove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza anagrafica;
- INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- MASSIMALE: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro;
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO: la somma dovuta alla Società;
- SOCIETA': la Compagnia di Assicurazione;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- VALORI: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 Variazioni del rischio

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 **Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze.
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Gestione delle vertenze e spese legali**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, nel più breve tempo possibile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'Assicurato.
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 **Facoltà di recesso in caso di sinistro**

La società rinuncia, in caso di sinistro, al diritto di recesso anticipato, rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 **Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La rata di premio di perfezionamento e le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza.
Se l'Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del

contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necssari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 **Proroga dell'assicurazione**

La copertura assicurativa cessa la propria validità alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 **Foro competente per l'esecuzione del presente contratto**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Art. 11 **Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte della polizza.
Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a terzi in relazione alle attività svolte.

Art. 12 **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE II – CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.

.

Art. 1 **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per

danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.
A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

a) attività di volontariato e del tempo libero;
b) caduta antenna ricevente;
c) committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008;
d) danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
e) dalla guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose;
f) incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;
g) lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
h) lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;
i) messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatori veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
j) normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo, aziendale ed interaziendale;
k) ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
l) partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
m) possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
n) presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc;
o) proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore;
p) proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze;
q) proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l'assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a terzi (in tal caso vale solo la proprietà);
r) proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
s) proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;
t) rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti;
u) scoppio apparecchi TV e simili;
v) somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurato;
w) spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile. La garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia pari ad Euro 500,00 per sinistro;
x) uso apparecchi domestici;

y) uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;
z) uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
aa) estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.

Art. 2 **Massimale assicurato**

L'assicurazione di cui alla presente Sezione II è prestata fino alla concorrenza del seguente massimale:
R.C.T. € 400.000,00 per sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato.

Art. 3 **Novero dei Terzi**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato;
- i componenti dello stato di famiglia dell'Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico "stato di famiglia".

Art. 4 **Estensione territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 5 **Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:

a) furto;

b) esercizio della attività venatoria;

c) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all'art. 1) commi e) ed i);

d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;

e) esercizio di attività professionali, industriali, commercio ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da collaborazione domestica;

f) comportamento doloso dell'Assicurato;

g) danneggiamenti a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

h) pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;

i) detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in

connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

j) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

k) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

l) inadempimenti di natura contrattuale;

m) qualunque tipo di danno provocato dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

n) pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;

o) perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell'assicurato.

Art. 6 Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose, salve altre maggiori franchigie ove previste.

Generali Italia S.p.A. **First/Cisl – Segreteria Nazionale**

Polizza **Tutela Legale Vita Privata**

Gratuita per tutti gli iscritti FIRST CISL

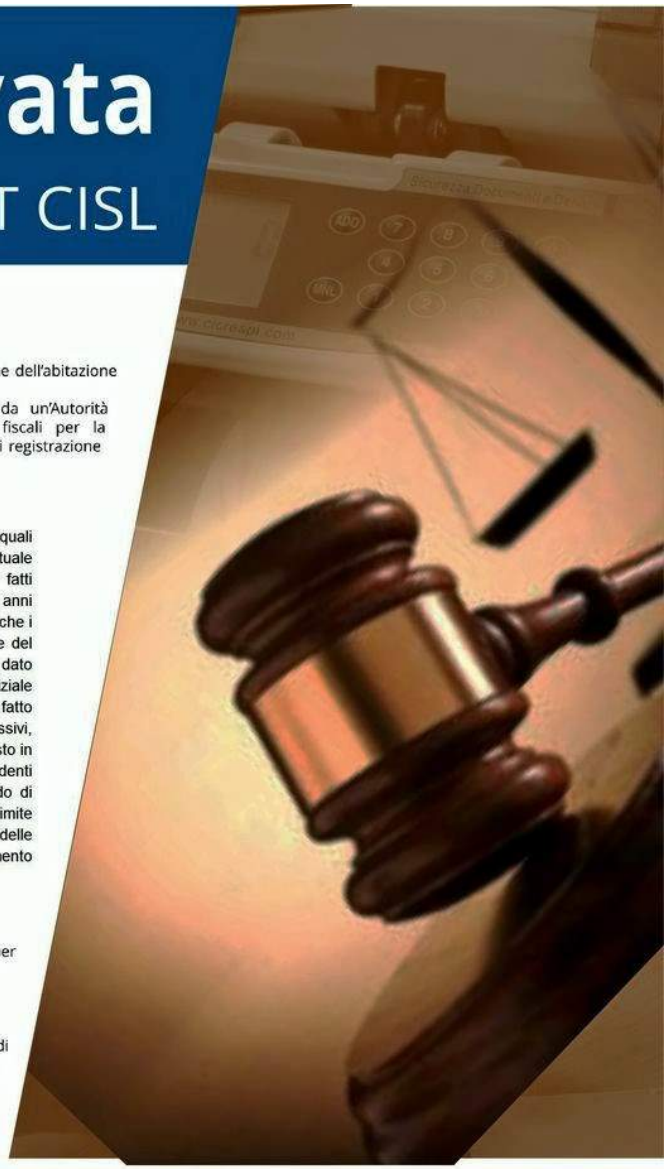

L'Assicurazione assume a proprio carico, nei limiti del massimale annuo di € 2.500 il rimborso delle spese legali a seguito di sinistro rientrante tra gli eventi garantiti. Si intendono per spese legali:

- le spese di assistenza stragiudiziale
- gli oneri per l'intervento di un legale, del perito/consulente tecnico d'ufficio, di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale; le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

EVENTI GARANTITI

- fatti di natura extracontrattuale nell'ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:
- locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l'abitazione (comprese le pertinenze) principale, quelle costituenti dimora stagionale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi purchè dagli stessi utilizzate;
- personale di servizio;
- attività di lavoro, non dipendente;
- rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
- rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d'opera, anche intellettuale.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di:

- diritto di famiglia, successioni, donazioni;
- natura contrattuale nei confronti della Società;
- controversie di lavoro dell'Assicurato;
- danni da inquinamento non accidentale;
- circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69;
- con valore in lite inferiore ad € 500;
- eventi di natura dolosa;
- controversie relative all'acquisto di cose (ad esclusione dell'abitazione principale).

La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria, multe e le ammende, per tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle sentenze e degli atti transattivi.

INIZIO E TERMINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia viene prestata per le controversie delle quali l'assicurato non era a conoscenza all'atto della stipula contrattuale ed insorte dopo l'effetto della polizza e determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei tre anni antecedenti al giorno di decorrenza dell'assicurazione sempre che i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento, qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per controversie insorte nei 3 anni precedenti la decorrenza della garanzia e denunciate durante il periodo di validità dell'assicurazione, la copertura viene prestata con un limite di risarcimento di € 150.000,00 qualunque sia il numero delle controversie relative a tale periodo e fermi i limiti di risarcimento per sinistro previsti in polizza.

FRANCHIGIA

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per sinistro

LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti ovunque verificatesi nel Mondo.

Aletheia srl Assicurazioni

GENERALI

Agenzia Generale di Roma Porta Pia
Sub-Agenzia Aletheia Assicurazioni

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
CISL FIRST
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;
- POLIZZA: il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;
- PREMIO: la prestazione in denaro dovuta alla Società;
- RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione, cioè la controversia;
- SOCIETA': la Compagnia di Assicurazione;
- TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono;
- TUTELA LEGALE l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo 209/05 articoli 163-164-173-174.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tuttavia l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di colpa grave.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 **Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La rata di premio di perfezionamento e le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza.
Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
A parziale deroga dell'Art. 1901 CC le garanzie saranno comunque valide nonostante il premio venga corrisposto entro 60 (trenta) giorni successivi la data di decorrenza dell'assicurazione.
Resta inteso che la garanzia è sospesa dal 61mo giorno fino all'avvenuto pagamento del premio dalle ore 24,00.

Art. 4 **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 **Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente disciplinato le Parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti.

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 1 **Oggetto dell'Assicurazione**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni di seguito previste e richiamate in scheda, il rimborso delle spese legali a seguito di sinistro rientrante tra gli eventi garantiti. Si intendono per spese legali:

- le spese di assistenza stragiudiziale
- gli oneri per l'intervento di un legale

- gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria

Non è ammesso il cambio del legale autorizzato, fatto salvo quanto – caso per caso - venisse diversamente concordato in via preventiva con la Società.

EVENTI GARANTITI

- fatti di natura extracontrattuale nell'ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:
- locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l'abitazione (comprese le pertinenze) principale, quelle costituenti dimora stagionale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi purchè dagli stessi utilizzate
- personale di servizio
- attività di lavoro, non dipendente
- rapporti con Istituti o Enti Pubblici
- rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d'opera, anche intellettuale

Art. 2 **Massimale**

La società sarà obbligata – relativamente a ciascun Assicurato – per ciascun sinistro e per anno assicurativo fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 2.500,00.

Art. 3 **Calcolo del premio**

La presente polizza è stipulata su un numero preventivo di 90.000 Assicurati.

Art. 4 **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Premesso che il premio della presente assicurazione è convenuto sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive dovute alla Società risultati dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Art. 5 **Inosservanza degli obblighi previsti all'articolo precedente**

In caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza dovuta alla Società, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto ai loro obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Art. 6 **Esclusioni**

L'assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di:

- diritto di famiglia, successioni, donazioni;
- natura contrattuale nei confronti della Società;
- controversie di lavoro dell'Assicurato;
- danni da inquinamento non accidentale;
- circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69;
- con valore in lite inferiore ad € 500,00;
- eventi di natura dolosa;
- controversie relative all'acquisto di cose (ad esclusione dell'abitazione principale).

La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria, multe e ammende, per tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle sentenze e degli atti transattivi.

Art. 7 **Durata del contratto**

A deroga di quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto la garanzia cesserà alla naturale scadenza indicata in polizza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza per il pagamento del premio.

Art. 8 **Inizio e termine della copertura assicurativa**

La garanzia viene prestata per le controversie delle quali l'assicurato non era a conoscenza all'atto della stipula contrattuale ed insorte dopo l'effetto della polizza e determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei tre anni antecedenti al giorno di decorrenza dell'assicurazione sempre che i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento, qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per controversie insorte nei 3 anni precedenti la decorrenza della garanzia e denunciate durante il periodo di validità dell'assicurazione, la copertura viene prestata con un limite di risarcimento di € 150.000,00 qualunque sia il numero delle controversie relative a tale periodo e fermi i limiti di risarcimento per sinistro previsti in polizza.

Art. 9 **Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Art. 10 **Gestione del sinistro**

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia del sinistro, può indicare alla stessa con un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici giudiziari competenti a giudicare la controversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento – prenderà atto dell'incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Art. 11 Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per sinistro.

Art. 12 **Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti ovunque verificatesi nel Mondo.

Generali Italia S.p.A. **Il Contraente**

…….. …….

ANNO 2022

ESTRATTO POLIZZA CUMULATIVA RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA

RISERVATA AGLI ISCRITTI FIRST/CISL

Polizza n° 350100863

Il Sindacato Nazionale FIRST/CISL dichiara di aver stipulato la presente Sezione di polizza a favore dei i suoi aderenti con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.

ASSICURATI: *L'assicurazione è operante per gli Iscritti/Associati alla FIRST/CISL, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l'associato debba rispondere, compresi minori in affido, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.*

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) (estratto)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata. A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

[...]

J) Normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo, aziendale ed interaziendale;

[...]

Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Massimali assicurati

L'assicurazione di cui alla presente Sezione II è prestata fino alla concorrenza del seguente massimale: R.C.T. **€ 400.000,00** per sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato. .....

ATTESTATO di _____

Codice Fiscale: _____

Familiare di: _____ (timbro struttura First/Cisl)

Iscritta/o First-Cisl e beneficiaria/o della polizza.

Residenza: _____

FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZIARIO

CISL FIRST

BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA (art.46, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ……..……

nato/a a …… il ……..……...

con residenza nel Comune di ……..……...

via ……, n. …..……..

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, non si considera irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella)

- ❑ di essere residente nel comune di **.....**,
  in via ……..……, n. ……., Cap. ……, dal **.....**;
- ❑ che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:

Parentela	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

……
(luogo e data)

……..…
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.